



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 103/15/cnc/faut

Roma, 13 febbraio 2015

Agli Ordini dei Chimici d'Italia
Loro Sedi
e, p.c. al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
al sig. Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
Alla 13^a Commissione - Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato della Repubblica
Alla VIII Commissione – Ambiente, Territorio e LL.PP. della Camera dei Deputati
ai sigg. Presidenti delle Regioni e Province Autonome

Oggetto: *Valutazione della pericolosità dei rifiuti ai sensi della L. 116/2014 e deontologia professionale del Chimico. Decisione del Consiglio Nazionale dei Chimici*

Questo Consiglio Nazionale con delibera del 6 febbraio 2015, fatta propria all'unanimità - in data 7 febbraio 2015 - dalla Conferenza dei Presidenti degli Ordini dei Chimici territoriali, ha ritenuto di dovere intervenire, nell'esercizio del potere d'indirizzo ai fini della deontologia professionale dei professionisti chimici, sul conflitto etico irrisolvibile che emerge dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui è novellata la normativa nazionale sulla classificazione dei rifiuti, poiché il rispetto della lettera della norma nazionale **rende impossibile** il rispetto della norma deontologica (art. 2 del codice deontologico vigente): *indipendenza ed autonomia del giudizio tecnico espresso, e svolgimento dell'incarico secondo "scienza e coscienza"*.

I termini del conflitto sono, brevemente, riassumibili come segue:

- Il Parlamento della Repubblica Italiana con legge 11 agosto 2014 n°116, che, per gli aspetti richiamati, entra in vigore il 18 febbraio 2015, ha **unilateralmente introdotto** meccanismi per classificare un rifiuto come pericoloso, **ulteriori** rispetto a quelli previsti dalla rilevante normativa UE: la decisione della Commissione n. 2000/532/CE.
- In data 18 dicembre 2014 è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2014/955/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti previsto dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione indica che le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite **dettagliatamente** nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento della Commissione Europea (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014.


- Com'è noto, il *principio della preminenza* del diritto comunitario impone non solo al giudice, ma anche allo stesso Stato membro in tutte le sue articolazioni (e quindi a tutte le amministrazioni), di dare pieno effetto alla norma comunitaria e, in caso di contrasto, di disapplicare la norma interna (Corte Giust., 22-6-88, C 103/88)
- Ne consegue che le *ulteriori* caratteristiche, e le clausole di cautela, indicate dalla novellata normativa nazionale affinché i rifiuti debbano essere classificati come pericolosi, sono *superflue e fuorvianti* in relazione alle previsioni dettate dalla normativa europea¹.

In considerazione del fatto che:

- Una classificazione di pericolosità o non pericolosità eseguita secondo “scienza e coscienza”, in adesione alle norme europee e al codice deontologico della professione, potrebbe condurre alla violazione della lettera della norma nazionale, con conseguenti responsabilità di ordine penale per il chimico.
- L’adesione acritica all’interpretazione più restrittiva enunciata dalla L. 116/2014 condurrà a consistenti aggravii economici e procedurali nella gestione dei rifiuti, favorendo, di fatto, la pervasiva proliferazione della malavita organizzata (Ecomafie).
- Tale interpretazione restrittiva, nel caso del ciclo dei rifiuti urbani, impedirà molte delle fasi di recupero successive alla raccolta, con rilevante danno all’ambiente e l’aumento vertiginoso dei costi di smaltimento.
- La stessa interpretazione restrittiva, applicata a taluni rifiuti speciali, ne impedirà il recupero negli impianti esistenti, specificamente autorizzati.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, nell’esercizio della funzione di fornire univoche interpretazioni deontologiche circa l’applicazione delle norme, ha dato indicazione a tutti i Chimici professionisti di valutare la pericolosità dei rifiuti, secondo i criteri di “scienza e coscienza”, in applicazione della Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE come modificata dalla Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE, esponendo sempre tali valutazioni nei propri referti ma, contestualmente, in caso di contrasto con le restrittive previsioni introdotte dalla Legge n. 116/2014, valutare la pericolosità secondo quest’ultima, indicando che fino a quando non interverranno chiarimenti ufficiali e/o auspicabili rettifiche circa il contrasto normativo esistente è da ritenersi vincolante la norma italiana.

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales



¹ *Superflue* perché non aggiungono nulla di scientificamente valido ai fini della protezione dell’ambiente, ma anzi utilizzano il principio di precauzione in un’accezione ultronea rispetto alla definizione europea.

Fuorvianti perché, non essendo scientificamente possibile ricercare (quantitativamente!) per via analitica ogni composto chimico esistente, è impossibile classificare un rifiuto che fa riferimento generico a contenuti di sostanze pericolose - i cd. Rifiuti “a specchio” - come non pericoloso anche se il “giudizio d’esperto” indica diversamente.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Posizione del Consiglio Nazionale e della Conferenza dei Presidenti degli Ordini Territoriali, dei Chimici riguardo all'imminente entrata in vigore della revisione del testo unico ambientale circa le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

1. In data 24 giugno 2014 è stato adottato il Decreto Legge n. 91/2014 *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*. In sede di conversione in legge avvenuta con L. n. 116 dell'11 agosto 2014, sono state inserite nel D.L. n. 91/2014 alcune previsioni in tema di gestione, classificazione e attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, in contrasto con principi base di ragionevolezza, proporzionalità e in spregio ai basilari fondamenti scientifici che devono sottendere ogni scelta in ambito sanitario ed ambientale. Le norme così inserite si pongono in contrasto con la direttiva n. 2008/98/CE e con gli obiettivi che la stessa si prefigge - favorire il riciclaggio e recupero dei rifiuti - nonché con alcuni principi generali e libertà fondamentali del diritto UE. Il predetto D.L. n. 91/2014 e la relativa legge di conversione n. 116/2014, di rilevante interesse per la categoria dei Chimici, essendo gli unici soggetti competenti e titolati a esprimere giudizi su tutti gli aspetti di potenziale pericolosità dei rifiuti, sono stati adottati senza alcun tipo di consultazione pubblica e senza richiedere alcun parere né al CNC¹ né, a quanto ci consta, ad altri soggetti interessati.

La cosa appare ancora più grave poiché l'art. 195, comma 2, lettera v, del Dlgs. 152/2006 incirca che lo stato debba prevedere alla *“predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto”* e non certamente l'introduzione di criteri normativi differenti/addizionali.

2. Il CNC, avendo avuto conoscenza del fatto che era in discussione in Senato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 91/2014 che già conteneva le norme che qui si censurano, in data 4 agosto 2014 il CNC ha inviato al Governo, ai competenti Ministeri ed alle Commissioni Legislative di Camera e Senato una nota nella quale ha puntualmente indicato i profili di contrasto del disegno di

¹ Il CNC è l'organismo di rappresentanza istituzionale sul piano nazionale della categoria professionale dei chimici. Inoltre, in forza dell'art. 14 del Decreto Luogotenenziale n. 382/1944, su richiesta del Ministero della Giustizia il CNC può esprimere pareri sull'elaborazione delle norme che interessano la professione del chimico.

legge in discussione con il diritto UE, proponendo modifiche al testo in discussione. Tale nota non è stata in alcun modo riscontrata da parte delle Autorità destinatarie della stessa. Tanto che il testo della L. n. 116/2014, così come approvato dal Parlamento, è identico al disegno di legge censurato dal CNC. L'unica novità introdotta in sede di approvazione della legge è stata quella di prevedere che le nuove norme in tema di classificazione e attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti entreranno in vigore *«decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»*, ovvero il 17 febbraio 2015. Per tale motivo il CNC, in data 28 ottobre 2014, ha presentato formale denuncia alla Commissione Europea, ad oggi pendente, in relazione alla violazione delle norme europee, formalmente, recepite.

3. Infatti la Legge 116/2014, ha aggiunto, all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (in appresso **“Allegato D”**) che dovrebbe essere la mera incorporazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE nel corpo normativo nazionale, alcune previsioni in tema di classificazione dei rifiuti, con particolare riguardo alla loro pericolosità/non pericolosità e all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo² che, anche alla luce dell'adozione da parte della Commissione Europea del Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (in appresso anche il **“Regolamento n. 1357/2014”**) nonché della Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che impongono in termini tassativi l'adeguamento delle norme di ogni stato afferente all'Unione, tassativamente entro il

² Art. 13 comma 5, lett. b-bis): «All'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione: “Classificazione dei rifiuti: 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione n. 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico;

il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

1 giugno 2015, l'innovazione normativa nazionale appare del tutto improvvida oltre che di fuggevole applicabilità.

4. In particolare, ciò che, nel nuovo Allegato D, si pone in contrasto con il diritto UE sono le “regole” relative alla determinazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (§§ 2 e 6 della nuova introduzione all’Allegato D). che impongono sul produttore del rifiuto (e forse anche sul detentore) l’obbligo di determinare le caratteristiche di pericolo del rifiuto previste da H1 ad H15 dell’Allegato III della direttiva n. 2008/98/CE e ove *«le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate»* di classificare il rifiuto come pericoloso ed inoltre, il nuovo § 5 dell’introduzione dell’Allegato D prescrive che *«se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto **devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione**».*
5. La “*innovazione normativa*” sopra richiamata, produce gravissimi problemi applicativi e viola i principi di proporzionalità e certezza del diritto. Infatti, se, da un lato, impone al produttore/detentore, e del Chimico incaricato di assisterlo nella valutazione delle possibili caratteristiche di pericolo eventualmente presenti, di determinare tutte le ipotetiche sostanze pericolose e tutte le caratteristiche di pericolo del rifiuto da H1 ad H15. Dall’altro lato, però, per alcune di tali caratteristiche di pericolo (e segnatamente H1, H2, H9, H12, H13, e H15), non sono definite, a livello normativo nazionale, né le soglie di attribuzione (e cioè le soglie superate le quali la caratteristica di pericolo si materializza), né il metodo per valutare o misurare gli effetti che, in relazione alla caratteristica di pericolo presa in esame, possono derivare da una determinata sostanza.
6. In altri termini, se dall’analisi del rifiuto emerge la presenza di una determinata sostanza potenzialmente rilevante per una caratteristica di pericolo (ad es. il Solfuro di Sodio [Numero CE 215-211-5] per la caratteristica H12), il produttore/detentore e il Chimico non è in condizione di sapere se, per attribuire la caratteristica di pericolo di cui trattasi, è sufficiente una sola molecola di tale sostanza, o quale sia invece la concentrazione minima necessaria a tal fine. Quindi, e tenuto conto che il successivo § 6 dell’Allegato D prevede che *«ove le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso»*, nell’incertezza su come determinare una specifica caratteristica di pericolo, il produttore/detentore, e con lui il Chimico che lo assiste, sarà obbligati a classificare il rifiuto come pericoloso, anche per non incorrere nelle sanzioni, che hanno natura penale, previste in caso di violazione e/o errata applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
7. Quanto al § 5 della novellata introduzione Allegato D, si fa presente che, come tutti i Chimici sanno, molti “componenti” presenti nei rifiuti (e non solo nei rifiuti) possono essere rilevati dalle analisi

chimiche solo «*in modo aspecifico*». Quindi, alla luce della predetta disposizione, nella quasi totalità dei casi, «*per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto*» sarà necessario prendere a riferimento i «*composti peggiori*». Tuttavia, l'individuazione dei «*composti peggiori*», i quali potrebbero astrattamente derivare da componenti rilevati in modo aspecifico nel rifiuto, costituisce un'operazione che, da un punto di vista scientifico, non ha alcun senso. Infatti, posto che la norma impone di individuare il composto peggiore senza indicare alcun criterio ulteriore di valutazione o aggiustamento (ad es. la ragionevole “forza probante dei dati e giudizio d'esperto”, come espressamente previsto dal reg. CE n. 1272/2008), il più delle volte il composto peggiore individuato sulla scorta di tale operazione risulterebbe un composto irrealistico e del tutto slegato dall'origine e natura del rifiuto. Ad esempio, in un rifiuto solido in cui si riscontra analiticamente l'elemento chimico “Arsenico” in luogo di attribuire lo stesso a Arsenico [Numero CE 231-148-6] rilevante per H6 e H14, piuttosto che a Triossido di Arsenico [Numero CE 215-481-4] rilevante per H6, H7, H8 e H14, sulla base di valutazioni circa la natura e/o il ciclo di produzione del rifiuto, il Chimico dovrebbe prendere in considerazione, ad esempio, l'Arsina [Numero CE 232-066-3], rilevante per H1, H5, H6 e H14, benché la sua presenza sia, evidentemente, impossibile per la natura gassosa di questo composto.

O, nel caso di una soluzione salina scartata da un ciclo industriale, determinando analiticamente gli elementi chimici Sodio e Cloro, si dovrebbero prendere in considerazione, anziché l'ovvio - e non pericoloso - Cloruro di Sodio [Numero CE 231-598-3], l'infiammabile e corrosivo Sodio Metallico [Numero CE 231-132-9], rilevante per H8 e H3, via H15, e l'irritante, tossico per l'uomo e l'ambiente gas Cloro [Numero CE 231-959-5], rilevante per H4, H6 e H14 o ancora, il basico e corrosivo Sodio Idrossido [Numero CE 215-185-5], rilevante per H8, e l'acido cloridrico [Numero CE 231-595-7], tossico e corrosivo, rilevante per H6 e H8, composti che, come tutti, sanno si neutralizzano mutuamente?

8. L'effetto della norma qui in esame è di determinare un ampliamento del novero dei rifiuti classificati come pericolosi non giustificato da ragioni di carattere scientifico, né dal principio precauzionale (nonostante il riferimento espresso, ma del tutto apodittico, contenuto nel D.L. n. 91/2014)³. L'introduzione unilaterale, da parte del legislatore nazionale, di meccanismi per classificare un rifiuto come pericoloso, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla rilevante normativa UE, viola anche la decisione n. 2000/532/CE. Essa, vista la sua natura, è direttamente applicabile e non consente l'adozione di misure nazionali che possano pregiudicarne la portata e gli effetti. Anzi, la modifica normativa introdotta sembra in contrasto con la finalità stessa posta alla base del catalogo europeo dei

³ Il principio di precauzione ha, nel quadro normativo europeo, ambiti di applicazione specifici e limitati chiariti dalla Commissione in una specifica comunicazione sul tema (COM (2000) 1 def.) rif. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_it.htm

rifiuti che è quella di *«favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità»* (cfr. considerando 14 della direttiva n. 2008/98/CE). Infatti, l'introduzione di simili meccanismi può comportare che un determinato rifiuto classificato come **non pericoloso** sulla base della pura e semplice applicazione della decisione n. 2000/532/CE, debba invece essere classificato come pericoloso sulla base delle norme nazionali.

9. Sotto questo profilo, riteniamo che le norme nazionali non possano essere giustificate sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 comma 2 della direttiva n. 2008/98/CE e dall'art. 3 della decisione n. 2000/532/CE a norma dei quali gli Stati membri possono considerare pericolosi rifiuti che *«pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle indicate nell'Allegato III»*, notificando *«senza indugio tali casi alla Commissione»* affinché la medesima possa valutare se modificare il CER di conseguenza. Infatti, sotto il profilo formale, non ci risulta che l'Italia abbia attivato la procedura di notifica. Nel merito, invece, le norme nazionali di cui trattasi non introducono nuovi codici CER per rifiuti pericolosi, bensì individuano criteri residuali per attribuire la pericolosità senza alcun riferimento a specifiche categorie di rifiuti. Inoltre, l'attribuzione della pericolosità che può derivare dall'applicazione delle norme nazionali qui in esame non dipende dall'accertata presenza di *«una o più [delle caratteristiche dell']Allegato III»*, quanto, piuttosto, dall'assenza di criteri normativi per determinare la sussistenza di alcune caratteristiche di pericolo ovvero dall'individuazione di caratteristiche di pericolo sulla base di operazioni puramente teoriche: ad esempio quelle descritte dal § 5 del novellato Allegato D in relazione all'obbligo, in determinate circostanze, di prendere in considerazione i *«composti peggiori»*. Il principio di precauzione non giustifica l'adozione di misure motivate *«con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente»*, ma richiede, invece, che le stesse debbano trovare conferma in attendibili studi scientifici. La stessa direttiva n. 2008/98/CE chiarisce che il principio di precauzione non è assoluto ma è mitigato dai principi di *«sostenibilità, ... fattibilità tecnica e praticabilità economica»* (v. art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE). Nel nostro caso, invece, la norma in esame porta ad una classificazione del rifiuto come pericoloso (con gli oneri e conseguenze che ne derivano, v. sotto) non supportata da ragioni scientifiche, ma basata su un approccio puramente ipotetico.
10. Quanto sopra, determina anche una violazione del principio di proporzionalità nonché dei già ricordati principi (sanciti dall'art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE) di sostenibilità e praticabilità economica, visti i maggiori costi, oneri, limiti e difficoltà connessi alla gestione dei rifiuti classificati come pericolosi. Per le stesse ragioni e tenuto conto del fatto che in Italia gli impianti autorizzati a trattare rifiuti pericolosi sono in numero limitato e che tale numero si riduce ulteriormente con l'aumentare

delle caratteristiche di pericolo attribuite al rifiuto, le norme nazionali in esame si pongono anche in contrasto con gli obiettivi di autosufficienza e di prossimità sanciti dall'art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE anche a livello di singolo Stato membro.

11. La (non giustificata) attribuzione di pericolosità (derivante dall'applicazione delle norme in esame) limita, inoltre, le opzioni di trattamento del rifiuto (ad es. rendendo più difficile ed oneroso o addirittura non possibile il riutilizzo o riciclaggio), la misura nazionale in esame si pone anche in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva n. 2008/98/CE (utilizzo dei rifiuti come risorse e conseguente incentivazione del riutilizzo e del recupero) e, quindi, con la gerarchia in materia di gestione dei rifiuti (v. art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE).

Tutto ciò premesso, dal 18 febbraio 2015 prevista entrata in vigore della norma, non sussistono più le condizioni per cui un Chimico possa, nello svolgimento dell'attività professionale, esprimere un giudizio di esperto – in scienza e coscienza - circa la pericolosità/non pericolosità di un rifiuto sulla base della forza probante dei dati, senza rischiare di incorrere in una violazione della norma nazionale riguardo agli obblighi di riferimento a composti peggiori e/o caratteristiche di pericolo ad oggi non determinabili per assenza di criteri scientifici univoci.

Pertanto si invitano tutti i Chimici iscritti, quando chiamati ad esprimere un parere di classificazione di rifiuti per i quali non siano disponibili informazioni esaustive circa natura, origine e eventuali caratteristiche di pericolo dei componenti, anche nel caso, in cui le valutazioni, in scienza e coscienza, permetterebbero di valutare la non pericolosità di un rifiuto, cautelativamente e precauzionalmente attribuire sempre la natura di rifiuto pericoloso, conferendo altresì allo stesso ogni caratteristica di pericolo che non possa essere, oltre ogni ragionevole dubbio, esclusa, tutto questo sempre precisando che **“la valutazione non è svolta in scienza e coscienza ma in relazione agli obblighi incombenti sul Chimico dall'entrata in vigore delle previsioni della L. 116/2014”**.

Consiglio Nazionale dei Chimici
Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

